

Deliberazione n. 54 dd. 27/10/2014
della Giunta Comunale
Pubblicata all'Albo Comunale il 29/10/2014

OGGETTO: Concessione in uso alle Sig.re Dalbon Ersilia e Moser Nadia di mq. 12,35 della p.f. 1858/1 in C.C. Javrè di proprietà dei Comuni di Vigo Rendena, Darè e ASUC di Javrè. Sospensione diritto di uso civico.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 07.07.2014 perveniva al prot. comunale n. 1688 la richiesta da parte delle Sig.re Dalbon Ersilia e Moser Nadia, proprietarie della p.ed. 428 nonché della p.f. 1859/3 in C.C. Javrè, tendente ad ottenere la disponibilità da parte dei Comuni di Vigo Rendena, Darè e ASUC di Javrè, quali Enti proprietari della p.f. 1858/1 in C.C. Javrè per la concessione in uso di una porzione della stessa.

Rilevato che in tale comunicazione si fa riferimento a precedente richiesta di data 14.05.2014 presentata dalle stesse Sig.re Dalbon Ersilia e Moser Nadia per la realizzazione di modesti interventi sulla p.f. 1858/1 in C.C. Javrè, riguardanti la sostituzione della staccionata attuale e ricalcando in toto quanto già esistente senza apportare variazione alcuna al tracciato;

Rilevato che allegata alla succitata richiesta le richiedenti trasmettevano una planimetria con individuazione dell'area interessata dalla concessione in uso pari a mq. 12,35;

Evidenziato che la p.f. 1858/1 in C.C. Javrè è di proprietà del Comune di Vigo Rendena con una quota pari a 2/4, del Comune di Darè con una quota pari a 1/4 e dell'ASUC di Javrè con una quota pari a 1/4 e che la stessa ricade all'interno del territorio del Comune di Villa Rendena, che pertanto risulta essere il Comune amministrativo competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni;

Considerato che la p.f. 1858/1 in argomento risulta essere soggetta alla legge 16/06/1927 n. 1766 con natura di terra di uso civico;

Constatato che in data 19.06.2014 si è avuto un incontro tra gli amministratori del Comune di Vigo Rendena, del Comune di Darè e dell'ASUC di Javrè per esaminare la richiesta delle Sig.re Dalbon Ersilia e Moser Nadia ed al fine di giungere ad una decisione condivisibile da tutte le Amministrazioni;

Ritenuto di assentire a quanto richiesto poiché l'operazione prevista consente l'utilizzo di una ridotta porzione di terreno di uso civico, tale da non compromettere l'esercizio complessivo dello stesso verso una forma di corrispettivo in denaro;

Vista ed esaminata la relazione di stima redatta in data 29.08.2014 dal tecnico geom. Pradini Massimo dell'ufficio tecnico comunale in convenzione con i Comuni di Villa Rendena, Vigo Rendena e Darè, relativa alla quantificazione del canone a carico delle sig.re Dalbon Ersilia e Moser Nadia per l'occupazione permanente del suolo, la quale mette in evidenza un'indennità di occupazione pari ad Euro 50,00 annuali;

Ritenuto di concedere in uso per un periodo di 8 anni alle Sig.re Dalbon Ersilia e Moser Nadia l'area richiesta pari a mq. 12,35 della p.f. 1858/1 in C.C. Javrè necessaria per la sostituzione della staccionata attuale ricalcando in toto quanto già esistente senza apportare variazione alcuna al tracciato, alle condizioni contenute nello schema di convenzione predisposto dagli uffici comunali.

Appurato che, in base all'art. 4 della L.P. 14/06/2005 n. 6, all'amministrazione di tutti i beni di uso civico provvedere il Comune, il quale, ai sensi degli art. 13 e 15 della legge medesima può disporre a favore di terzi la sospensione temporanea del vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di determinati beni gravati da tale vincolo, a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti del Comune; il comma 3 del richiamato art. 15, puntualizza inoltre che il corrispettivo deve essere congruo ed impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della medesima L.P.;

Riscontrato altresì che, come dato evincere dall'ultimo comma dell'art. 15 succitato, sono soggetti all'autorizzazione del competente servizio provinciale solo gli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a 9 anni;

Ritenuto, in ragione del fatto che l'art. 15 della L.P. 6/2005 ha ribadito il principio dell'onerosità della sospensione del vincolo di uso civico, di determinare, in relazione alla perizia di stima del tecnico comunale, il corrispettivo in Euro 50,00.- annuali – pari ad un totale di Euro 400,00 per l'intero periodo di concessione - da pagare in unica soluzione anticipata pro quota di proprietà spettante ai proprietari.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico delle LL.RR.O.C. , approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L, dato che la L.P. 14/06/2005 n. 6 non riserva espressamente al Consiglio Comunale l'adozione di atti inerenti la sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico; in tal senso dispone anche l'atto programmatico di indirizzo attuativo del Bilancio per l'anno 2014, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 25 dd. 03.06.2014.

Esaminata lo schema di concessione appositamente predisposto riportante le clausole essenziali e ritenuto tale schema rispondente alle esigenze e finalità dell'Amministrazione comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente

DELIBERA

1. Di concedere in uso alle Sig.re Dalbon Ersilia e Moser Nadia mq. 12,35 della p.f. 1858/1 in C.C. Javrè, necessari per la sostituzione della staccionata attuale ricalcando in toto quanto già esistente senza apportare variazione alcuna al tracciato.
2. Di stabilire le seguenti principali condizioni di concessione:
 - la concessione è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa in materia;
 - durata della concessione: 8 anni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa con scadenza automatica senza necessità di disdetta;
 - canone annuo Euro 50,00, pari ad un totale di Euro 400,00 per l'intero periodo di concessione, da pagare in unica soluzione anticipata pro quota di proprietà;
 - la concessione potrà essere revocata in ogni tempo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione allor quando ciò sia ritenuto necessario per esigenze di pubblico interesse;

- alla scadenza della concessione o in caso di revoca della stessa il concessionario dovrà rimuovere il manufatto e riportare i luoghi allo stato di ripristino a proprie spese e senza alcun diritto di indennizzo;
- esonero dell'amministrazione da qualsiasi forma di responsabilità in relazione all'uso dell'area concessa.

3. Di stabilire quali ulteriori clausole di concessione quelle contenute nello schema di concessione in uso che con la presente si approva e che alla stessa viene allegato per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Di sospendere, per quanto specificato in premessa, il diritto di uso civico su mq. 12,35 della p.f. 1858/1 in C.C. Javrè, come individuati nella planimetria allegata allo schema di concessione, dando atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.P. 14.06.2005 n. 6, essendo la concessione di durata inferiore ai 9 anni non necessita richiedere al Servizio Autonomie Locali della PAT l'autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo di uso civico.

5. Di introitare l'importo di Euro 100,00 quale quota a beneficio del Comune di Darè alla risorsa 3020955 (cap. 495) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e successivi, dando atto che il corrispettivo sarà impiegato secondo le priorità indicate nell'art. 10 della L.P. 14.06.2005 n. 6.

6. Di dare atto che il contratto di concessione in uso verrà stipulato in forma di scrittura privata, sulla base dello schema di cui al precedente punto 3.

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

\\ \\ *** \\ \\